

STATUTO

PRIMA PARTE: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI- FINANZE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "POLITEIA" per la ricerca e la formazione in politica ed etica.

Art. 2 - Essa ha sede legale in Roma.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone lo studio delle istituzioni e delle politiche pubbliche delle democrazie pluraliste e, a questo fine, privilegia l'individualismo metodologico quale apparato teorico per formulare proposte di riforma dei processi decisionali collettivi informate a criteri di efficacia, efficienza ed equità. Su questi temi intende promuovere il dibattito civile e scientifico e dar vita a iniziative, strumenti e istituzioni di ricerca, comunicazione, formazione ed educazione.


Art. 4 - Il patrimonio è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le aliquote sociali;
- b) proventi derivanti da attività formative e di consulenza, e da commesse di ricerca;
- c) eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- d) eventuali contributi di altre persone fisiche e giuridiche.

*Atto C al n
3952 di raccolta*



che;

e) ogni altra entrata.

SECONDA PARTE: SOCI - AMICI

Art. 5 - I soci si distinguono in ordinari, corrispondenti e sostenitori. Essi si costituiscono in Assemblea con funzioni e modalità descritte nella successiva parte quarta.

Art. 6 - Sono soci ordinari i fondatori dell'Associazione e le persone fisiche la cui domanda di ammissione è accettata, con criteri di assoluta discrezionalità del Consiglio direttivo - del quale natura e compiti sono descritti nella successiva parte quinta - e che verseranno la quota associativa annuale di Lire 100.000. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7 - Sono soci corrispondenti personalità eminenti nel loro campo scientifico e professionale la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo, con criteri di assoluta discrezionalità. A essi sarà richiesto di dare, nelle riunioni dell'Assemblea e in altre sedi, un contributo intellettuale alle attività dell'Associazione.

Art. 8 - Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo con criteri di assoluta discrezionalità, e che si impegnano, all'atto dell'ammissione, a versare un contributo

annuo non inferiore a L. 10.000.000 (diecimilioni).

Art. 9 - La qualità di socio si perde per dimissioni, oppure per recesso o indegnità, dichiarati dal Consiglio direttivo e ratificati dall'Assemblea.


Art. 10 - Sono amici di POLITEIA le persone la cui richiesta di ottenere servizi offerti dall'Associazione sarà accettata dal Consiglio direttivo con criteri di assoluta discrezionalità, eventualmente dietro il pagamento di una quota a titolo di rimborso spese, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dallo stesso Consiglio.

Art. 11 - La qualità di amico di POLITEIA dà diritto a partecipare alla vita associativa nei limiti precisati nel successivo art. 20. Essa si perde alla scadenza in assenza del rinnovo del pagamento della quota e può essere revocata dal Consiglio direttivo.

TERZA PARTE: Centri

Art. 12 - Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione attiva omonimi "Centri" territoriali per la ricerca e la formazione in politica ed etica quali proprie strutture operative. I Centri hanno il compito di progettare e realizzare iniziative atte a dar corso effettivo agli intendimenti dell'Associazione esposti nel precedente Art. 3.

Art. 13 - I Centri sono retti da uno statuto approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che nomina un Direttore fissandone la durata che avrà l'amministrazione e la direzione.



ne del Centro

Il Direttore, del suo operato, risponde al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ai Centri viene riconosciuta l'autonomia finanziaria e organizzativa. La denominazione dei Centri conterrà la dicitura "Centro Politeia" seguita dal nome della città sede.

QUARTA PARTE: ASSEMBLEA, PRESIDENTE, VITA ASSOCIATIVA

Art. 14 - Ogni tre anni l'Assemblea dei soci elegge il Presidente dell'Associazione. Questi ne convoca le riunioni di propria iniziativa, oppure su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c., o ancora, obbligatoriamente, almeno una volta all'anno, di concerto con il Consiglio direttivo che deve presentare il bilancio consuntivo e preventivo.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, e diretto a ciascun socio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata di norma in Roma, anche fuori della sede legale dell'Associazione, oppure in altra località.

Art. 15 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto a lei demandato per legge e per statuto.

Art. 16 - Hanno diritto a intervenire in assemblea tutti i

soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Ad ogni riunione il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano come previsto dall'Art.21 del C.C..

Art. 19 - L'assemblea dei soci delibera sulle modifiche da apportare al presente statuto, per la quale cosa - ove ritenuto opportuno - si richiederà la presenza del notaio che farà le veci del Segretario.

Art. 20 - Sarà cura del Presidente promuovere sessioni speciali dell'Assemblea per dibattere temi di interesse per l'Associazione, sviluppando in questo modo la vita associativa attraverso seminari e convegni. A queste sessioni di discussioni e/o di studio hanno diritto di partecipare gli amici di POLITEIA. Le loro modalità di svolgimento saranno stabilite dagli organizzatori e potranno provvedere il contributo di persone estranee all'Associazione.

QUINTA PARTE: CONSIGLIO DIRETTIVO, CONSIGLIO DELEGATO, RAPPRESENTANZA LEGALE, COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dai soci ordinari per la durata di tre anni. Il Consiglio direttivo ha i poteri per la stipula di tutti i contratti riguardanti acquisto, locazione, fornitura di beni e servizi, compresi quelli immobili, e in genere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso procede all'assunzione di personale determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, ne gestisce ogni attività sia culturale che non. Il Consiglio direttivo istituisce i Centri di cui ai precedenti Art. 12 e 13 cui sovrintende.

Il Consiglio Direttivo avrà comunque tutti i poteri per definire e attuare i programmi di ricerca, l'attività di formazione, e quant'altro contribuisca a suo giudizio a realizzare gli scopi dell'Associazione.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Consigliere delegato cui conferisce i poteri di cui al precedente art. 21. Il Consigliere delegato, e in sua assenza il più anziano in età dei consiglieri, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo di cui presiede le riunioni; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Consigliere delegato lo ritiene necessario o che ne è fatta richiesta dai due quinti dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei membri del Consiglio, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Consigliere delegato o, in sua assenza del più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Consigliere delegato e dal più giovane dei presenti che fungerà da segretario.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla successiva assemblea.

Art. 24 - Il Consiglio direttivo cura l'esercizio finanziario dell'Associazione che ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo predispose il bilancio di previsione relativo all'anno successivo, corredato da una relazione illustrativa e dalla relazione del Collegio dei revisori per cui si rimanda al successivo art. 25, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 25 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SESTA PARTE: SCIoglimento, CONTROVERSIE

Art. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 27 - Tutte le eventuali controversie sociale tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi per materie non escluse per legge saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri amichevoli compositori nominati uno da ciascuna della parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

PAOLO MARTELLI

LIVIO COLIZZI NOTAIO